

# **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

## **SEDE DI ROMA**

### **RICORSO**

Nell'interesse del Sig. Alessio Pontoni, c.f. PNTSS04E21H501D, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F), Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica certificati michelebonetti@ordineavvocatiroma.org; avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia sito a Roma in via San Tommaso D'Aquino, n. 47.

### **Contro**

- **Il Ministero dell'università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore,  
- **I Cineca, il CISIA e Sapienza Università di Roma** in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché dei soggetti controinteressati in atti.

### **per l'annullamento, previa conferma e adozione di misura cautelare,**

1. Del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24 settembre 2022, recante la definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024 e, in particolare, della lettera b) dell'art 5 relativa all' "istanza di inserimento nella graduatoria di merito"; Di tutti gli allegati al D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022, inerenti ai programmi relativi al contenuto dei quesiti TOLC – MED e TOLC – VET necessari per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42), al modello scientifico e sistema di attribuzione dei punteggi equalizzati e all'informativa

sul trattamento dei dati personali e sempre nella parte in cui si interpretano consentendo l'esclusione dalla procedura di parte ricorrente;

2. del decreto del Direttore Generale n. 1925 del 30 novembre 2022 concernente le modalità di svolgimento del test "TOLC" e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria e dei relativi allegati e soprattutto dell'art 5, rubricato "istanza di inserimento nelle graduatorie di merito", anche nella parte in cui si ritenga che preveda l'esclusione dalla procedura per coloro che non adempiano a tale onere e di tutti gli allegati al Decreto del Direttore Generale n. 1925 del 30 novembre 2022 e sempre per quanto di interesse e occorra;

3. del bando di Ateneo e delle prove del test e di tutte le comunicazioni intercorse anche in atti e sempre nella parte di interesse di parte ricorrente e in parte qua;

4. della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024 pubblicata in data 5 settembre 2023 in parte qua e nella parte in cui non include parte ricorrente;

5. negli atti depositati di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto ed anche nella parte in cui interpretato non consente l'inserimento e l'ammissione di parte ricorrente nella graduatoria di merito o comunque una sua esclusione dalla graduatoria;

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla graduatoria di merito per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

## **FATTO**

### ***1. Il risultato del test di ammissione e la posizione di parte ricorrente***

Il Pontoni, per l'A.A. 2023/2024 concorreva al test di **Odontoiatria e protesi dentaria** sostenendo le prove a lui assegnate rispettivamente in data 19 aprile 2023 (cfr. doc. 1)

con relativo punteggio 50.43 e in data 20 luglio 2023 con relativo punteggio di 48.99 (cfr. doc. 2), sempre presso l'Ateneo resistente Sapienza Università di Roma. La prova veniva sostenuta il 19 aprile 2023 presso **Sapienza Università di Roma** ove lo stesso ha ottenuto il punteggio già equalizzato di **50.43** (il risultato veniva immediatamente e direttamente equalizzato dal CISIA e confermato anche dal CINECA e poi comunicato al ricorrente). (doc. 13)

## ***2. Sulla modalità d'iscrizione al test e l'esclusione di parte ricorrente***

Come stabilito nel DGG n.1925/2022 (cfr. doc 6) il periodo di svolgimento dei TOLC-MED propedeutici all'iscrizione al corso di laurea selezionato erano i seguenti: per il I TOLC dal 13 al 22 aprile e per il II TOLC dal 15 al 25 luglio.

Tuttavia solo in un Decreto Direttoriale, rectius nel secondo allegato del Decreto Direttoriale (cfr. doc. 7), e non nel DM, era inoltre previsto che il Candidato avrebbe dovuto presentare istanza di inserimento in graduatoria attraverso il portale gestito da CINECA entro il periodo che va dal 31 luglio al 24 agosto alle ore 15:00.

Il candidato Alessio Pontoni, a causa di problemi di salute attestati dalla certificazione in atti (cfr. doc.9), a dire delle controparti, non avrebbe provveduto in modo corretto a espletare tale incombenza.

In particolare, come comprovato da specifiche certificazioni mediche rilasciate rispettivamente dal Dott.re Fabio Scarpecci, medico chirurgo e rianimatore e dalla Dott.ssa Stefania Conte, specialista in Clinica Oculistica Chirurgia Oculare, (doc. 9), il Sig. Pontoni nel periodo in questione, ha avuto gravissimi problemi di salute. Il Pontoni è stato colpito da un grave edema palpebrale e da marcata iperemia congiuntivale. Emergono pertanto impedimenti che hanno determinato una impossibilità di espletare le operazioni necessarie.

Durante il periodo di convalescenza, in seguito agli stress psico-fisici subiti, il candidato, quando ormai era già stata pubblicata la graduatoria di merito in data 5 settembre 2023, non figurando in nessuna posizione, prendeva coscienza del mancato inoltro dell'istanza. Per tentare di rimediare alla situazione incresciosa e sottrarsi al permanente rischio di rimanere escluso definitivamente dalla procedura concorsuale,

l'odierno ricorrente, in data 13 settembre 2023 inoltrava istanza di accesso agli atti (doc.3) e istanza di inserimento in graduatoria (doc.11) a mezzo Pec al CISIA, al CINECA, al Ministero dell'Università e della Ricerca, ove indicava il punteggio e l'ordine di preferenza delle sedi.

### **3. Sulla Giurisprudenza relativa alla fattispecie de qua**

Il Pontoni in questa sede agisce mediante ricorso ordinario con tutela cautelare collegiale, e non più monocratica ante causam, essendosi accorto della problematica dopo la pubblicazione della graduatoria e con il primo scorrimento in corso. In analoghe situazioni però l'On.le TAR si è adoperato per il reinserimento dei ricorrente in graduatoria ed osservava quanto segue: *“Visto l’orientamento del Tribunale su questioni analoghe (decreti cautelari ante causam 30 novembre 2022, n. 7342; 8 settembre 2023 n. 5364; 9 settembre 2023 n. 5683), reso nel senso della necessità dell’applicazione della clausola di chiusura secondo ragionevolezza, tenendo conto di peculiari situazioni personali; Considerata la novità della procedura e degli adempimenti richiesti ai fini dell’ammissione nella graduatoria; Viste le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla propria situazione personale e le ragioni addotte con riferimento alla mancata osservanza degli adempimenti, di natura formale, previsti dalla nuova procedura, tenuto peraltro conto dell’assenza di comunicazioni circa il mancato caricamento della scelta delle sedi ai fini dell’inserimento in graduatoria; Ritenuta, quindi, la sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare [...] accoglie l’istanza ex art. 61 c.p.a.; e, per l’effetto, dispone l’inserimento del ricorrente, in via cautelare e con riserva, nella graduatoria di merito di cui in epigrafe”*.

Nelle more dell'inoltro del presente ricorso venivano emanati altri sei decreti Presidenziali ante causam (Cfr. con i relativi provvedimenti di esecuzione in plurimi casi pleno iure (dal doc.14 al doc. 25, Presidenti Dott.ssa Biancofiore, Dott. Mezzacapo, Dott. Arzillo, Dott.ssa Stanizzi, Dott. Politi) di analogo tenore.

In particolare si riporta come tali decreti abbiano accolto le richieste di parte ricorrente anche in punto di *fumus*. Con il decreto n. 5634/2023 si è dedotto: *“Considerata la*

sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare alla luce dei peculiari profili di fatto allegati dalla parte istante P.Q.M. - accoglie l'istanza e per l'effetto dispone l'inserimento cautelare e con riserva nella graduatoria di merito del nominativo di Rossi Marianna" (Pres. Arzillo - doc. 16 e 17). Con provvedimento monocratico del 13 settembre 2023, n. 5783/2023 (cfr. doc. 18 e 19) codesto Ecc.mo TAR accoglieva "l'istanza ex art. 61 c.p.a.; e, per l'effetto, disponeva l'inserimento del ricorrente, in via cautelare e con riserva, nella graduatoria di merito di cui in epigrafe. Fissa il termine perentorio di 5 (cinque) giorni per la notificazione del presente decreto, a cura del ricorrente, alle altre parti. Così deciso in Roma il giorno 13 settembre 2023." Con provvedimento monocratico dell'1 settembre 2023, n. 5321 (cfr. docc. 20 e 21), codesto Ecc.mo TAR statuiva che "*Visto l'orientamento del Tribunale su questioni analoghe (decreti cautelari ante causam 30 novembre 2022, n. 7342; 8 settembre 2023 n. 5364 (cfr. doc. 14 e 15)) reso nel senso della **necessità dell'applicazione della clausola di chiusura secondo ragionevolezza, tenendo conto di peculiari situazioni personali; Considerata la novità della procedura e degli adempimenti richiesti ai fini dell'ammissione nella graduatoria; Viste le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla propria situazione personale e le ragioni addotte con riferimento alla mancata osservanza degli adempimenti, di natura formale, previsti dalla nuova procedura, tenuto peraltro conto dell'assenza di comunicazioni circa il mancato caricamento della scelta delle sedi ai fini dell'inserimento in graduatoria; Ritenuta, quindi, la sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare ex art. 61 c.p.a. (...) e di dover accogliere, conseguentemente, la proposta istanza ai fini dell'inserimento del ricorrente nella graduatoria***". Ancora, con il decreto n. 5748/2023 ( docc. 29 e 30) , si disponeva il reinserimento in graduatoria, e si osservava quanto segue: "*Visto l'orientamento del Tribunale su questioni analoghe (decreti cautelari ante causam 30 novembre 2022, n. 7342; 8 settembre 2023 n. 5364; 9 settembre 2023 n. 5683) reso nel senso della **necessità dell'applicazione della clausola di chiusura secondo ragionevolezza, tenendo conto di peculiari situazioni personali; Considerata la novità della procedura e degli adempimenti richiesti ai fini***

*dell'ammissione nella graduatoria; Viste le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla propria situazione personale e le ragioni addotte con riferimento alla mancata osservanza degli adempimenti, di natura formale, previsti dalla nuova procedura, tenuto peraltro conto dell'assenza di comunicazioni circa il mancato caricamento della scelta delle sedi ai fini dell'inserimento in graduatoria; Ritenuta, quindi, la sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare [...] accoglie l'istanza ex art. 61 c.p.a.; e, per l'effetto, dispone l'inserimento del ricorrente, in via cautelare e con riserva, nella graduatoria di merito di cui in epigrafe” (doc. 22 e 23). Allo stesso modo, con decreto n. 5786/2023 l'Ill.mo Presidente (Pres. Politi), (cfr. doc. 24 e 25) disponeva il reinserimento del ricorrente in graduatoria di una studentessa non comunitaria, osservando quanto segue: “Viste le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla propria situazione personale e le ragioni addotte con riferimento alla mancata osservanza degli adempimenti, di natura formale, previsti dalla nuova procedura, tenuto peraltro conto dell'assenza di comunicazioni circa il mancato caricamento della scelta delle sedi ai fini dell'inserimento in graduatoria; Ritenuta, quindi, la sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare ex art. 61 c.p.a., anche nella considerazione del possibile esaurimento dei posti per effetto delle scelte operate da altri candidati prenotati e di dover accogliere, conseguentemente, la proposta istanza ai fini dell'inserimento del ricorrente nella graduatoria P.Q.M. accoglie l'istanza ex art. 61 c.p.a.; e, per l'effetto, dispone l'inserimento della ricorrente, in via cautelare e con riserva, nella graduatoria di merito di cui in epigrafe”.*

L'esclusione dalla graduatoria del Sig. Pontoni è illegittima per i seguenti motivi

### **IN DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'ART. 97 COST.**

## **SVIAMENTO DI INTERESSE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. N. 241/1990.**

### **Sulla assenza di una specifica previsione di esclusione.**

1. In nessun punto del DM n. 1107 del 24 settembre 2022 che ha disciplinato la procedura del Tolc si prevede l'esclusione della procedura per coloro che non abbiano adempiuto a tale incombenza. La previsione la si rinviene nel secondo allegato del Decreto Direttoriale, ma sempre senza alcuna apposizione di una clausola escludente dalla procedura.

In particolare, il DM 1107 del 24 settembre 2022, con formula poco chiara, prevede esclusivamente che: *“ai fini della formazione delle graduatorie di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale disciplinati dal presente decreto è utilizzato, su istanza del candidato, il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti nell'anno 2023, per l'anno accademico 2023/2024; per l'anno accademico 2024/2025 è utilizzato il miglior punteggio ottenuto nell'anno 2024 o in quello precedente. Le modalità operative della disposizione di cui al precedente periodo saranno disciplinate con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.”*

Il TAR del Lazio si è più volte pronunciato disponendo l'ammissione di ricorrenti che - non avendo adempiuto a simili incombenze - erano rimasti esclusi dalla graduatoria. Il GA ha ritenuto difatti, che in mancanza di una espressa prescrizione non possa intervenire l'esclusione del candidato. *Ex multis* si riporta il Decreto cautelare n. 5507/2015 con il quale il GA ha statuito che: *“Considerando che l'annullamento della prova di ammissione sostenuta ai ricorrenti risulta disposto per motivi formali (mancata sottoscrizione della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici etichetta in calce alla scheda anagrafica), in assenza di una specifica previsione di bando al riguardo”*. Tali decreti sono stati poi confermati nella fase di merito e con sentenza (*ex multis* 10248/2016).

2. Il provvedimento di esclusione è illegittimo perché nessuna norma del bando di concorso e atto della procedura prevede che, in caso di omissione della domanda (la terza dopo il sostenimento e il pagamento del bollettino per il test. (doc. 26), debba

comminarsi l'esclusione.

È principio pacifico in giurisprudenza, infatti, che costituendo il bando *lex specialis* del concorso e della procedura (*ex multis* Cons. Stato, V Sez., 6 marzo 1991, n. 204; T.A.R. Calabria, 29 marzo 2000, n. 344), “*alle sue previsioni non possono essere attribuiti contenuti ulteriori e diversi rispetto a quelli risultanti dal tenore letterale dello stesso*” (C. G. A., 9 giugno 1998, n. 335). Ciò è ancora più vero ove si discorra di prescrizioni la cui inosservanza verrebbe sanzionata con l'esclusione dal concorso, in quanto si vedrebbe illegittimamente leso, oltre agli interessi privati inerenti al diritto al lavoro futuro (artt. 4 e 35 Cost.), l'interesse pubblico, di cui è espressione il principio di buon andamento di cui all'art. 97 cost. L'Amministrazione, in altre parole, deve favorire la realizzazione di tale interesse pubblico, consentendo la partecipazione dei soggetti forniti dei requisiti sostanziali prescritti, nel rispetto della “*par condicio*” dei concorrenti.

È illegittima, dunque, l'esclusione comminata.

3. È documentale, come anticipato nella parte in fatto, che la *lex specialis* di concorso si limiti ad onerare il candidato di effettuare una domanda, ma senza prevedere alcuna sanzione “espulsiva” per definizione anche tassativa. Non si rintraccia ragione alcuna, pertanto, per un'applicazione così rigida dell'esclusione dal concorso.

Sul punto, soccorre la giurisprudenza pacifica del G.A., proprio in *subiecta materia*, secondo cui la definitiva decadenza di un candidato da un adempimento non può essere inflitta innanzi ad una chiara e diversa espressione di volontà dei partecipanti; *voluntas* nella specie espressa con il presente atto da una formale diffida inoltrata a tutte le controparti (doc. 11) e persino prima della pubblicazione definitiva della graduatoria (*ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 223; T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 gennaio 2013, n. 297). In quelle fattispecie i candidati non avevano espresso in tempo l'opzione di sede universitaria cui avrebbero avuto diritto all'ammissione grazie al punteggio ottenuto subendo l'esclusione e, nonostante ciò (pur in presenza di una graduatoria definitiva e controinteressati) sia il T.A.R. Lazio che il Consiglio di Stato considerarono prevalente il merito del candidato e sanabile la decadenza maturata.



Essendo difatti la decadenza la sanzione più grave che si può infliggere al candidato è necessario che questo ne conosca preventivamente le potenziali motivazioni e che oltretutto la sanzione sia posta a tutela di requisiti o elementi considerati essenziali per la procedura amministrativa (*ex multis* Tar Lazio, Sez. II – ter, n. 5748 del 17 giugno 2009). *“Va rilevato, infatti, che l’esclusione da una procedura selettiva per pubblico concorso è disposta sempre per la mancanza di uno dei requisiti generali o speciali da possedere per la partecipazione al concorso stesso, mentre ogni altra causa di esclusione deve essere precisamente motivata in ordine alla sua ragionevolezza in relazione, alla tutela di un preciso interesse pubblico, pena la sua illegittimità: ciò in quanto le disposizioni del bando di gara sono finalizzate esclusivamente alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione”* (così Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6039 del 27 ottobre 2005). *“Appaiono assistite da ‘boni juris’ i rilievi dei ricorrenti riferiti alla espressione, sia pure con ritardo rispetto alla formale scadenza, della loro opzione per le sedi dell’Ateneo prescelto, che invece ha costituito motivo della loro non ammissione alla iscrizione”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 13 gennaio 2012, n. 151; T.A.R. Catania, Sez. II, 3 settembre 2009, n. 462, C.G.A. ord. n. 355/08; Sez. III, ord. 7 giugno 2012, n. 545).

## **II MERA IRREGOLARITA’. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’ATTIVITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

**1. In ipotesi di mere irregolarità formali che non mettono in discussione la bontà del punteggio ottenuto dal candidato e le sue qualità di idoneità all’ammissione al corso di laurea, quindi, si è sempre preferito tutelare e privilegiare il diritto allo studio del candidato.** D’altra parte, *“l’Amministrazione ha un precipuo interesse allo specifico obiettivo di un confronto più ampio possibile tra i partecipanti, dando applicazione alle indicazioni secondo cui, per esempio, il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando per dar luogo ad esclusione dalla selezione deve essere interpretato in base al comune canone di ragionevolezza e comunque senza incidere*

sulla par condicio” (così TAR Napoli n. 5629 del 1 dicembre 2011). Sempre nella citata pronuncia, è stato poi del tutto condivisibilmente affermato, che: “*sebbene l'Amministrazione sia titolare dell'ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte le disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta, la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando non va condotta con lo spirito della caccia all'errore, ma tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici. La portata delle singole clausole che comminano l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al favor participationis, con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale”.*

Più in generale è noto che “ogni provvedimento amministrativo che incide sulla sfera giuridica del privato cittadino, deve ben tenere a mente “specie dopo la L. 21 luglio 2000 n. 205, **i criteri** - nel confronto tra esercizio della potestà pubblica e tutela delle posizioni delle parti interessate – **di ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza**” (T.A.R. Campania, Sez. I, 14 ottobre 2002, n. 1617) ed evitare, così la materializzazione del famoso brocardo latino *summum ius, summa iniuria*.

**2.***Sufficit* riportarsi alla giurisprudenza garantista dell'On.le TAR del Lazio in punto di mere irregolarità formali che non consentono in materie di rilevanza Costituzionale, quali quella della immatricolazione all'Università, la decadenza dalla procedura. Anche in tema di irregolarità il TAR del Lazio, sempre in *subjecta materia* si è pronunciato sugli adempimenti che non consentono di immatricolarsi e ben prima dei sette decreti ante causam di accoglimento che concernono la fattispecie in esame (doc. 1, 14, 16, 18, 20, 22, 24).

Con decreto n. 7342 del 30 novembre 2022, il TAR del Lazio ha affrontato il caso analogo della “ *sanzione della rinuncia (recte, della decadenza) del candidato [...] per inutile decorso del termine assegnato, non costituisce di per sé un aggravio procedimentale inutile, specie nelle procedure di massa (quale quella in esame), ove, a fronte d’un gran numero di candidati coinvolti ed utilmente graduati, v’è l’esigenza d’una rapida definizione delle loro posizioni, anche in vista dell’ordinato inizio dell’anno accademico negli atenei optati;*

***Considerato tuttavia che tal clausola di chiusura, dev’esser applicata secondo ragionevolezza, in base, cioè, alle peculiari vicende personali che giustifichino, con adeguata motivazione, talune e rigorosamente verificate posizioni peculiari;***

*Considerato al riguardo che, tra tali posizioni, va annoverata quella, inerente alla ricorrente, in cui l’immatricolazione all’Ateneo optato è disponibile sia non già automatica (per cui detta decadenza opererebbe correttamente a fronte dell’inerzia del candidato inerte), bensì condizionata da ulteriori, necessari adempimenti richiesti da detto Ateneo ed occorrenti per perfezionare optimo jure la stessa immatricolazione; P.Q.M. Accoglie l’istanza cautelare attorea”.* Tale decreto è poi stato confermato con ordinanza e in fase di merito con sentenza n. 7767 dell’8 maggio 2023 che si richiama in toto anche nella parte motiva.

**3.** Appare, pertanto illegittima, contraddittoria e comunque oltremodo eccessiva, l’esclusione dalla graduatoria comminata a parte ricorrente sebbene l’inoltro della domanda (vd. doc. 11) sia intervenuto dopo la pubblicazione della graduatoria. Sul punto appare ormai granitico anche l’orientamento della giurisprudenza di codesto On.le T.A.R. (sia della sezione III, sia della sezione III Bis); orientamento grazie al quale sono stati sempre ammessi con riserva e in sovrannumero gli studenti non immatricolatisi per problematiche inerenti al mancato esercizio di opzioni, immatricolazioni tardive etc. in virtù della normativa anche costituzionale sul diritto allo studio (TAR Lazio, Sez. Terza bis, n. 10389/2011 reg. ric. – n. 151/2012 peg. Prov. Caut. Ex multiis TAR Lazio, Sez. Terza bis, n. 11261/2009 reg. ric. – n. 297/2010 reg. ord. Sosp.; TAR Lazio, Sezione Terza bis, n. 11261/2009 reg. ric. – 1/2010 reg. dec.,

TAR Lazio III 4758/2012). Si vedano anche le conferme su tali orientamenti da parte del Consiglio di Stato Sez. VI 223/2013.

4. La giurisprudenza dell'On.le T.A.R. adito, in casi analoghi, ha avuto modo di affermare l'illegittimità dell'esclusione del candidato qualora vi sia il mancato rispetto di un adempimento prettamente materiale. (TAR Lazio, Sez. Terza bis, n. 10389/2011 reg. ric. – n. 151/2012 peg. Prov. Caut. Ex multiis TAR Lazio, Sez. Terza bis, n. 11261/2009 reg. ric. – n. 297/2010 reg. ord. Sosp.; TAR Lazio, Sezione Terza bis, n. 11261/2009 reg. ric. – 1/2010 reg. dec. in simili fattispecie). Al riguardo, merita di essere segnalato il principio sancito con la decisione n. 5932 del 21 novembre 2007 del Consiglio di Stato, e ribadito nelle successive pronunce, per alcune importanti osservazioni in essa contenute ed applicabili per analogia alla vicenda in esame: “(...) *a maggior ragione, la corretta applicazione del principio del “favor participationis”, implica anche che non possa essere esclusa dalla gara l'offerta che, conforme alle prescrizioni del bando, contenga anche elementi idonei ad integrare, sostanzialmente, le prescrizioni di norme generali, applicabili alla procedura, e non richiedenti rigidi formalismi, stabiliti a pena di esclusione*”. Tale principio sancisce dunque che qualora la violazione effettuata non concretizzi un mancato rispetto delle clausole essenziali previste dal bando o la violazione di principi di diritto, quali quelli sottesi all'azione amministrativa, prevale l'interesse del soggetto alla partecipazione all'indetto concorso.

**5. Del resto era chiaro che il Sig. Pontoni avrebbe caricato il punteggio migliore, indicando altresì come prima sede quella ove ha sempre svolto i due test e che oggi è la prima sede del ricorrente, ovvero La Sapienza Università di Roma.** Il nuovo sistema di iscrizione presenta non poche procedure “*superflue*” che, se errate, costano a molti la partecipazione alla procedura concorsuale. Esemplificativa è, al riguardo, la richiesta dell'inserimento online del Candidato sul proprio portale che fa riferimento alla *possibilità* di inserire il punteggio più alto ottenuto tra i due test; **come se iscriversi ai test, pagare i bollettini, effettuare le prove in entrambe le date, non esternasse di per sé l'inconfutabile volontà di essere inseriti nella graduatoria.**

In campo analogo si è affermato “*Non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l’onerare il docente che già figura in graduatoria o riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà. Tali rilievi possono essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione venga ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano interesse a permanervi, e non certo all’intentio di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato*” (TAR Lazio, Sez. Terza bis, 21 luglio 2010, n. 27460).

**III. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 6, 7 E 10 BIS L. 241 1990 N. 241.**

**1.**Diversamente da quanto avvenuto per altri casi, il Sig. Pontoni non ha ricevuto alcuna comunicazione sul mancato caricamento della domanda di inserimento in graduatoria e della scelta delle sedi, circostanza che determinava nello stesso il legittimo affidamento di vedersi inserito in graduatoria.

**2.**Nel caso di specie l’Amministrazione non ha posto in essere alcuna forma di soccorso istruttorio. Tale comportamento si pone tuttavia in contraddizione con quanto effettuato per altri candidati, in cui l’Amministrazione ha inoltrato una comunicazione alla candidata (doc. 10) che come il Sig. Pontoni non aveva avanzato istanza di inserimento in graduatoria.

La Giurisprudenza ha sul punto confermato l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio anche in materia di concorsi pubblici ed in particolare al concorso per l’ammissione alle facoltà a numero programmato. In particolare si riporta l’Ordinanza n. 252/2023 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania ha affermato che “*il soccorso istruttorio è un istituto di portata generale che trova applicazione, senza meno, anche nell’ambito delle procedure*

*concorsuali (arg. ex Cons. Stato, sez. V, docnovembre 2022, n. 10241), fermo il necessario rispetto del principio della par condicio” Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2023, n. 1453.*

**2.1.** Del resto *“L’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 L. 241/90 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’Amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n. 1000)” (così, Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10.11.2020, n. 709; v. anche Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; sez. V, 8 agosto 2016, n. 3540; sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759).* Secondo le argomentazioni poc’anzi svolte, pertanto, risulta violato il precetto dell’art. 6 della L.n. 241/90 dovendo, senz’altro, essere valorizzata la tesi che vede il potere di regolarizzazione come strumento di correzione dell’eccessivo rigore delle forme.

**3.**Inoltre, si è generata una grave violazione della par condicio, avendo l’Amministrazione attivato il soccorso istruttorio in favore di taluni candidati e non per altri. Difatti, se l’Amministrazione non ha accolto le plurime istanze di rimessione in termini avanzate dal Sig. Pontoni, ha invece inoltrato una comunicazione ad un’altra candidata, che non aveva mandato la medesima istanza, assegnandole un nuovo termine. Palese è dunque la violazione del principio della par condicio tra i candidati.

**4.**La giurisprudenza più autorevole ha precisato che le norme di cui alla L. n. 241/90 non costituiscono adempimento meramente formale, ma sono finalizzate alla realizzazione del principio sostanziale della partecipazione procedimentale, dirette, pertanto, a consentire al privato di avere conoscenza del procedimento in itinere e di interloquire con la pubblica amministrazione, introducendo gli interessi di cui egli è portatore affinché vengano ad essere, nel processo decisionale spettante alla P.A., obbligatorio oggetto di valutazione, in comparazione con gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’azione amministrativa (cfr. tra le tante Cons. Stato, 22 maggio

2001, n. 2823). La partecipazione dell'interessato nei modi previsti dall'art. 7, L. n. 241/90, in altre parole, deve essere garantita anche *“indipendentemente dall'articolazione più o meno ampia del procedimento da cui scaturisce l'atto finale ed anche nel caso in cui questo sia costituito da una determinazione organizzativa assunta senza particolari formalità procedurali, attesa la necessità di consentire all'interessato di intervenire sulla determinazione dell'ente a lui sfavorevole, al fine di evitare un pregiudizio individuale, poi riparabile solo con lo strumento giudiziale”* (Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2001, n. 2144). Dalla lettura dell'art. 97 della Costituzione si ricava che tutta l'azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento e della imparzialità, assenti a parere di chi scrive nel caso di specie.

#### **IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

1. A parere degli scriventi è stato leso anche il principio del legittimo affidamento trattandosi di una nuova procedura e il ricorrente aveva sempre partecipato alle edizioni precedenti del test in cui non vi erano tali oneri. Si consideri poi che in tutti gli scambi epistolari intrattenuti tra il ricorrente e il Cisia e il Cineca non si è fatto riferimento a tale ulteriore onere. La presentazione della domanda per effettuare i test e il sostenimento degli stessi ha da sempre determinato, in maniera diretta, l'inserimento automatico nella graduatoria di merito. Tale procedura, sperimentata per la prima volta quest'anno, avrebbe richiesto a parere di chi scrive, una maggiore chiarezza. Infatti, nonostante la cospicua corrispondenza con la piattaforma CINECA presente nella casella e-mail dell'istante, mai gli è stato rappresentato l'onere di formulare l'istanza di inserimento in graduatoria. A titolo dimostrativo, si allegano le mail inoltrate al ricorrente (doc. 27) sulla procedura del test nella quale sono delineate le istruzioni attinenti alla modalità di effettuazione della prova e ove mai si ricorda l'onere di inserimento nella graduatoria.

**V. SULLA RICHIESTA DI RIMESSIONE IN TERMINI E SULL'ERRORE SCUSABILE. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.M. N. 1925 DEL 30/11/2022.**

1. Come diffusamente analizzato il ricorrente veniva escluso per non aver inserito la domanda con la scelta delle sedi da espletare tra il 31 luglio 2023 ed il 24 agosto 2023. Si sottolinea come il ricorrente nel suddetto periodo fosse assolutamente impossibilitato ad espletare la procedura di inserimento delle sedi a causa di serie problematiche di salute e familiari certificate, che hanno inciso fortemente sullo stato psico-fisico del Sig. Pontoni.

Con certificato medico del 21 agosto 2023, difatti, il Dott. Fabio Scarpecci, medico chirurgo, ha attestato che il ricorrente *“presenta ad entrambi gli occhi edema palpebrale intenso rossore, iper-lacrimazione, prurito, fotofobia e dolore come sintomi, compatibili con congiuntivite bilaterale di probabile origine virale”*. Il Dr. Scarpecci inoltre, percepita la gravità e l’urgenza raccomanda di *“non esporsi a fonti di luce di qualsiasi genere e riposare, e consultare uno specialista”* oltre a somministrare antidolorifici e antinfiammatori per sopportare il dolore. Su prescrizione del Dr. Scarpecci il Pontoni si reca da uno specialista in Clinica Oculistica e Chirurgia Oculare, la Dott.ssa Stefania Conte, la quale certifica che il Sig. Pontoni *“presenta un intenso edema palpebrale, iperemia congiuntivale marcata, secrezioni della mucosa, fotofobia, ipertrofia follicolare tarsale”* disponendo nella stessa certificazione *“assunzione di terapia antibiotica e antinfiammatoria associata all’assunzione del collirio, e riposo in ambientazione priva di fonti luminose”*. Tale sintomatologia si è protratta per un paio di settimane. Quella certificata è una patologia gravemente invalidante, tale da far sì che l’odierno ricorrente, Alessio Pontoni, versasse non solo in uno stato dolorante ma anche, da solo, dal momento che i genitori, nel periodo in questione, non si trovavano a Roma ad accudirlo, come da autocertificazioni in atti. (doc. 28) Inoltre per via della viralità, essendo quella in questione **un'infezione congiuntivale acuta estremamente contagiosa**, per prudenza nessuno è entrato in contatto con il Sig. Pontoni, rendendosi così di difficile espletamento anche delle più banali e basilari funzioni. Facendosi carico da solo della problematica di salute, delle preoccupazioni, stress emotivi e stanchezza accumulata. Emerge pertanto un impedimento documentato che ha determinato una impossibilità oggettiva di espletare



le operazioni necessarie all'inserimento della scelta delle sedi o comunque di controllare la correttezza delle operazioni effettuate con i relativi salvataggi informatici.

Su analoga questione è stato riportato come si sia già pronunciato il TAR del Lazio con Ordinanza n. 384 del 12 gennaio 2022 (Est. Cavallari) confermata nel merito con la sentenza n. 16887 del 15 dicembre 2022, ove l'oggetto del giudizio concerneva proprio l'inserimento del nominativo del ricorrente in graduatoria.

Nel caso richiamato, così come nel caso che ci occupa, sussistono circostanze tali da comprovare l'impossibilità oggettiva, da parte del candidato, di espletare le operazioni richieste dall'Amministrazione.

La documentazione medica conferma dunque la presenza di un errore scusabile e il ricorrere di validi presupposti per la rimessione in termini del candidato.

Come noto l'errore scusabile e la contestuale rimessione in termini sono concessi in presenza di oggettive ragioni, non imputabili al soggetto, che hanno determinato un presunto "inadempimento" e comunque una decadenza. Sul punto si riporta come, ai sensi dell'art. 153, c. 2, c.p.c., *"la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimesso in termini"*.

Nel caso di specie la causa che ha determinato la decadenza del Sig. Pontoni è comprovata da certificazione medica, la quale attesta che nei giorni in cui doveva essere effettuata la scelta delle sedi versava in critiche situazioni di salute.

## **VI. SULLA NON PERENTORIETÀ DEI TERMINI. ALTRI PROFILI DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. SULLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA CHE RIPORTA L'ONERE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA.**

**1.** Sussistono, pertanto, ragioni tali da giustificare l'applicazione dell'errore scusabile e la rimessione in termini del ricorrente anche in considerazione della circostanza che quello fornito dal Ministero non è un termine perentorio, bensì meramente ordinatorio.

**1.1.** Sulla non perentorietà del termine non vi sono dubbi, anche in considerazione della circostanza che l'Amministrazione ha già provveduto "in via di autotutela" a riaprire il portale (dopo il 28 agosto 2023) per un altro studente (doc. 10), motivo per il quale

non vi sono ragioni per non applicare lo stesso meccanismo anche per l'odierno ricorrente.

**1.2.** Ciò a maggior ragione in quanto, come avvenuto per altri candidati, l'Ateneo e/o il Ministero avrebbero dovuto avvisare il Sig. Pontoni prima di effettuare la "sanzione massima" della decadenza. Nel caso di specie non è intervenuta alcuna comunicazione o avviso, né tantomeno si è permesso al ricorrente di fruire (come si è detto) dei principi del soccorso istruttorio come invece verificatosi nel caso sub. doc. 10.

**2.** La giurisprudenza, persino in casi di termini palesemente perentori imposti ai cittadini, ha chiarito che *"il superamento di pochi giorni del termine per il rinvio della chiamata alla leva, non creando gravi problemi organizzativi, non può giustificare il diniego dell'Amministrazione"* (T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, Sez. III, 16 giugno 2003, n. 961, in Rassegna Amministrativa Siciliana n. 3/03). Allo stato, nella specie, avendo correttamente eseguito il provvedimento ante causam non vi è alcun disagio organizzativo, né di violazione di par condicio nei confronti di altri concorrenti che potrebbe animare una diversa decisione da quella già assunta. Se difatti la graduatoria avesse già superato la posizione di parte istante ed altri candidati avessero ottenuto il posto che allo stesso spettava potrebbe comprendersi una scelta di tal guisa ma, qui, al contrario, l'istante ha tempestivamente agito e processualmente chiede solo di potersi reinserire in graduatoria, beneficiando di un posto che per la facoltà di odontoiatria (meno ambita rispetto a Medicina) spesso rimane libero. Sempre in punto di termine perentorio si veda Tar del Lazio 13163 del 7 agosto 2023 e Consiglio di Stato n. 8071 del 30 agosto 2023.

**3.** In materia di concorsi pubblici, al fine di garantire il rispetto della par condicio dei candidati, le prescrizioni del bando di gara devono intendersi come tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, dovendosi dare prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute e in nessun punto sono previste sanzioni, esclusioni e tanto meno è citata la perentorietà dei termini.

Preminenti esigenze di certezza impongono, infatti, di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per la P.A. le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione.

Devono per di più essere escluse le interpretazioni integrative, specie in ordine alle cause di esclusione, oppure specie laddove manchi proprio la clausola che penalizzi i concorrenti che hanno mancato di sottoscrivere l'elenco dei titoli e questo poi trovi il preciso riscontro con i titoli presentati e allegati dagli stessi (vd. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404); come evincibile nel caso di specie ove il punteggio del test era già tra i dati noti ai resistenti e ove le sedi erano state anche comunicate con formale pec prima della pubblicazione della graduatoria (doc. 11).

In termini generali, non si è mancato di sottolineare come vada applicato il principio, riferito a tutti i bandi di gara pubblici, secondo il quale, ai fini dell'interpretazione degli atti amministrativi (comprensivi anche di un bando di gara pubblico) le regole da applicare sono quelle di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. previste per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 11 novembre 2019, n. 5322).

## **VII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.**

1. Gli scriventi ritengono che non abbia alcun senso, nella specie, a fronte dell'incidentale impossibilità di parte ricorrente nel presentare la domanda, di pretermetterlo dalla graduatoria anche a fronte di un punteggio più alto di altri e ottenuto con merito.

1.1. L'esclusione di candidati come il Sig. Pontoni per meri motivi formali premierebbe altri concorrenti che hanno raggiunto punteggi inferiori al ricorrente e dunque meno meritevoli, evidenziando evidenti profili di violazione dell'art. 97 il quale si pone in primis l'obbligo di perseguire il pubblico interesse (art. 97 Cost.), ovvero la selezione degli studenti più meritevoli.

**1.2.** Diversamente opinando il Ministero non solo “sconfesserebbe” se stesso, ma anche l’omologo Ministero dell’Istruzione e del MERITO, la cui denominazione è tra l’altro di recentissima introduzione con l’art. 6 del D.L. 173/2022 che ha subito una riforma, non solo nel nome, ma nelle attribuzioni previste dall’art. 50 che si prefiggono la “promozione e valorizzazione del merito”.

## **VIII. INCOMPETENZA**

A parere degli scriventi, il termine previsto per l’inoltro dell’istanza, disciplinato solo dall’allegato n. 2 del DDG n. 1925 del 30 novembre e in un atto interno (neanche con Decreto del Ministro) è viziato da palese incompetenza. Considerata la natura autorevole che contraddistingue la procedura concorsuale in generale, la facoltà di introdurre previsioni specifiche, come quelle di esclusione, va limitata in modo assai rigoroso, potendo venire considerate legittime solo quando chi le pone in atto ha competenza a farlo. Non solo l’art. 2 dell’Allegato 2 del Decreto Direttoriale n. 1925 non presenta carattere esclusivo (seppur nei fatti abbia comportato l’esclusione del Pontoni) ma se lo avesse, risulterebbe viziato di incompetenza dal momento che, non è competente il Direttore a escludere i Candidati, bensì il Ministro. Appare evidente che tale *modus operandi* assunto risulta irragionevole sotto ogni profilo, nonché in contrasto con i principi fondamentali previsti dal nostro ordinamento costituzionale e comunitario in materia di pubblico concorso. Pertanto, i legali scriventi contestano, non le prescrizioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 1925 nella parte in cui figura che nella predisposizione della domanda di partecipazione è necessario effettuare una ulteriore istanza di inserimento in graduatoria, bensì il vizio di incompetenza e la falsa applicazione del Decreto Direttoriale che ha comportato l’illegittima esclusione dalla graduatoria di merito del Sig. Pontoni per un motivo non previsto, né dal DDG n. 1925, né dal DM 1107, ossia il mancato invio dell’istanza in questione.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*. Il Ministero come si evince dalle note allegate in riferimento agli altri casi (doc.14. al 25), ha eseguito senza problemi il provvedimento e ciò determinerà anche la mancanza di un soggetto controinteressato.

Si consideri, inoltre, che la graduatoria sta scorrendo senza problemi anche con gli ammessi con riserva (in tutto solo tre..). Il Sig. Pontoni, ha peraltro opzionato tutte le sedi, anche quelle meno ambite, pertanto anche considerando la portata degli scorrimenti avuti negli scorsi anni, è prevedibile che il ricorrente possa fruttuosamente immatricolarsi al corso opzionato per merito. Il suo inserimento in graduatoria, considerando che ad oggi (per una manciata di punti) non è in posizione utile, non determina alcun nocumento o disagio alla PA e agli altri soggetti controinteressati, *rectius* cointeressati. Trattasi di un bene della vita di rilevanza costituzionale (diritto allo studio) e nell'ottica della comparazione dei *pericula* prevale quello del ricorrente ad un mero inserimento (*rectius* permanenza) in graduatoria rispetto a quello della PA, che tra l'altro per gli altri ricorrenti ha oramai anche eseguito e ottemperato correttamente, dimostrando che trattasi di una incombenza facilmente correggibile.

Si riporta che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la cautelare non venisse concessa, si esporrebbe il ricorrente e la stessa amministrazione a particolari disagi nel caso di accoglimento del ricorso nel merito, nonché si potrebbero rilevare numerose problematiche, anche organizzative, per la stessa P.A. oltre che per i soggetti controinteressati i quali potrebbero essere interessati da cambi di sede, di corso di laurea e, addirittura, da esclusioni.

Oltretutto trattasi del meno ambito corso di laurea di odontoiatria (non di medicina) ove spesso rimangono in alcune sedi posti disponibili e ove l'istante a breve potrebbe accedere e iniziare il corso di studi.

#### **ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.**

La scrivente difesa sottolinea come l'Amministrazione abbia adempiuto negli altri casi citati sub. doc. dal 14 al doc. 25, con plurimi provvedimenti ministeriali, motivo per cui non sussisterà la presenza di soggetti che vantino un controinteresse. Per mero scrupolo difensivo, il presente ricorso è stato già notificato ad almeno uno dei soggetti qualificabile come controinteressato (in quanto inserito in graduatoria) e, nonostante la presentazione di due distinte istanze di accesso agli atti, ad oggi, l'Amministrazione non ha ancora comunicato alcun recapito cui effettuare le notifiche di rito (probabilmente

proprio perché non sussiste il controinteressato). Considerando tali premesse, solo qualora codesto On.le TAR lo dovesse ritenere necessario, si formula istanza ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., ed essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Per questi motivi,

### **SI CHIEDE**

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento delle superiori istanze e motivi, Voglia, previa concessione della tutela cautelare e previo inserimento con riserva in graduatoria annullare anche in *parte qua* e nella parte di interesse degli atti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi di difesa di cui lo scrivente si dichiara antistatario.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Roma, 04 ottobre 2023.

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti